PAC	2009 - 117
N. PROTOCOLLO	142939 del 21.10.2009
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

Si segnala che sulla GUCE n. 254 del 26.09.2009 è stato pubblicato il <u>Regolamento</u> (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero.

Il Regolamento CE n. 950/2006 della Commissione, che stabilisce per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di alcuni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali, scade il 1° ottobre 2009.

Pertanto il Regolamento CE n. 950/2006 deve essere abrogato dal 1° ottobre 2009. Tuttavia devono rimanere validi i titoli d'importazione rilasciati a norma di suddetto regolamento con una data di scadenza successiva al 1° ottobre 2009.

Il Regolamento (CE) n. 891/2009 stabilisce che contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.

Nell'allegato I del predetto regolamento sono fissati il quantitativo di prodotti, il numero d'ordine e il dazio doganale.

Detti contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del regolamento CE N. 1301/2006.

Nella domanda di titoli d'importazione e nel titolo stesso devono figurare le seguenti informazioni:

- a) nella casella 8 il paese d'origine;
- b) nella casella 16, un unico codice NC a otto cifre;
- c) nella casella 20:
 - zucchero destinato alla raffinazione oppure zucchero non destinato alla raffinazione e
 - una delle diciture elencate nell'allegato III (parte A per lo zucchero concessioni CXL, parte B per lo zucchero dei Balcani, parte C per lo zucchero d'importazione eccezionale, parte D per lo zucchero d'importazione industriale)
- d) la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;
- e) nella casella 24, il dazio applicabile.

Si fa presente che:

- 1) gli operatori riconosciuti a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 952/2006 possono essere dispensati dalla presentazione della prova di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006;
- 2) l'importo della cauzione è di 20 EUR per tonnellata;
- 3) per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320 le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione;
- 4) per lo zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo zucchero dei Balcani, le domande dei titoli d'importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli d'esportazione rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato..
- 5) l'immissione in libera pratica dei contingenti di zucchero concessioni CXL recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato.

Disposizioni specifiche sono dettate per lo zucchero di importazione eccezionale e lo zucchero di importazione industriale.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93